

## **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Aglientu, con delibera del C.C. n. 43 del 29/11/2019 ha introdotto l'Imposta di soggiorno **con** decorrenza 1 giugno 2020 e con delibera del G.C. n. 106 del 16/12/2019 ha approvato le relative tariffe.

L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali. Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza mensile, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

E' necessario richiedere all'ufficio tributi le credenziali di accesso al software di gestione dell'imposta di soggiorno.

## **APPLICAZIONE**

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), **fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi**, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune

## **CHI DEVE PAGARLA**

E' soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno chi, non risultando iscritto all'anagrafe del Comune, pernotta nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune:

### **Strutture ricettive alberghiere:**

- alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

### **Strutture ricettive all'aria aperta:**

- campeggi e villaggi turistici, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

### **Strutture ricettive extra-alberghiere:**

- Case per ferie • Ostello della gioventù • Affittacamere • Case ed appartamenti per vacanze (CAV) • Residence • Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast) • Turismo rurale • Agriturismo • Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98 • Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo.

## **QUANTO SI PAGA**

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Per l'anno 2020 le tariffe sono stabilite nella seguente misura:

<b>Tipologia</b>	<b>Tariffe</b>
Alberghi 1-2 stelle	€ 1,30
Alberghi 3 stelle	€ 1,50
Alberghi 4 stelle	€ 3,00
Alberghi 5 stelle	€ 4,00
Residence	€ 1,50
Affittacamere/B&B/Agriturismi	€ 1,00
Campeggi 2/3 stelle	€ 1,30
Campeggi 4/5 stelle	€ 1,50
CAV/Case Alloggi Affitto	€ 2,00
CAV/Case Alloggi Affitto( <b>cat.A7</b> )	€ 5,00
Autocaravan/Caravan/Residence	€ 1,50

*\*€ 150,00 per ciascuna unità immobiliare di categoria catastale diversa da A7*

*\*€ 300,00 per ciascuna unità immobiliare di categoria catastale A7*

*= importo annuo forfetario nell'ipotesi contemplata dall'art. 5 comma 6 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno*

### **ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- c) Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%
- d) Accompagnatore d Portatori di handicap non autosufficienti
- e) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone
- f) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Aglientu, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.
- g) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale.
- h) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate attraverso la presentazione di apposita documentazione.

### **OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza al cliente.

Il gestore della struttura ricettiva, mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, dichiara, **entro 5 giorni** dalla fine del mese precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni

di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni. Contestualmente, dichiara quanto ha riscosso, quando e quanto ha versato mediante bonifico intestato al Comune di Aglientu. La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune del conto della gestione (mod. 21), entro il 30 gennaio di ogni anno, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, modello che verrà generato dal software utilizzato.

La documentazione relativa all'imposta di soggiorno andrà conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

## **COME SI VERSA L'IMPOSTA**

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.

Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro i termini stabiliti, mediante bonifico bancario o postale intestato a:

COMUNE DI AGLIENTU – Servizio di Tesoreria

IBAN: IT 02 V 07601 17200 000012449070

Causale: indicare denominazione e codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il mese e l'anno di riferimento.

(N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

Nella dichiarazione, da rendersi mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva inserisce gli identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

## **SANZIONI**

Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e l'Autorità competente è individuata nel Servizio finanziario.

## **MODULISTICA**

La modulistica è presente sul seguente link:

<https://www.comune.aglientu.ot.it/index.php/servizi/procedimenti/s/53/216>